

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 419 Anno 2021**

**Presidente: SARNO GIULIO**

**Relatore: RAMACCI LUCA**

**Data Udiienza: 23/11/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

LO PINTO MARCELLO nato a MONREALE il 22/01/1967

avverso l'ordinanza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG *espressione in sede del*  
*ricorso*

udito il difensore

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 27 novembre 2019 ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di Marcello Lo Pinto, quale erede di Giuseppa Badagliacca, con la quale veniva proposto ricorso avverso l'ingiunzione a demolire un fabbricato abusivo emessa in data 11 marzo 2019 dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, della quale si chiedeva la revoca, ovvero, in subordine, la sospensione dell'efficacia.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. Salvatore Caputo, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe emesso un provvedimento privo di idonea motivazione ed in aperto contrasto con gli elementi documentali di natura probatoria allegati dalla difesa.


Rileva, a tale proposito, che, sulla base del piano regolatore edilizio del comune di Monreale, la zona ove insiste l'immobile, pur essendo sottoposta a vicolo paesaggistico, sarebbe comunque edificabile sussistendo determinate condizioni.

Aggiunge che i vincoli urbanistici sarebbero stati dichiarati decaduti in quanto lo stesso strumento urbanistico generale non sarebbe stato ancora approvato, operandosi quindi in regime di varianti.

Assume, poi, che il provvedimento impugnato sarebbe totalmente privo di motivazione circa la sanabilità dell'immobile, risultante da una certificazione rilasciata dal Servizio Edilizia Privata del comune di Monreale, nella quale si attesta l'avvenuta presentazione di una istanza di condono, edilizio ai sensi della legge 326/2003, in data 27 luglio 2004 ed ancora in istruttoria.

Osserva, inoltre, che la Corte d'Appello di Palermo, prendendo atto della pendenza dell'istanza di condono, avrebbe dovuto disporre la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione ovvero effettuare un necessario ed indispensabile riscontro presso gli uffici comunali al fine di verificare lo stato della procedura di sanatoria ed i tempi e le modalità di istruttoria e non limitarsi, come invece sarebbe avvenuto, ad affermare la non sanabilità dell'immobile soltanto perché ricadente in zona sottoposto a vincolo paesaggistico.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Il ricorrente, nel censurare il provvedimento impugnato, pone l'attenzione sullo strumento urbanistico e sulle condizioni di edificabilità della zona ove insiste l'immobile da demolire, pur riconoscendo l'esistenza di un vincolo paesaggistico, la sussistenza del quale, pertanto, non è in contestazione.

La presenza del vincolo, tuttavia, risulta determinante ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti di condonabilità dell'opera e di ciò ha doverosamente tenuto conto il provvedimento impugnato, il quale risulta, pertanto, del tutto immune da censure.


Del tutto correttamente, dunque, la Corte di appello, richiamando opportunamente la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto la presenza del vincolo paesaggistico come ostativa al rilascio della sanatoria.

3. Invero, la costante giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e dalla quale non intende discostarsi, ha ripetutamente affermato, con riferimento al condono edilizio introdotto con la menzionata legge 326\03, che la realizzazione, in area assoggettata a vincolo paesaggistico, di nuove costruzioni in assenza di permesso di costruire non è suscettibile di sanatoria (v. da ultimo, Sez. 3, n. 40676 del 20/5/2016, Armenante, Rv. 268079; Sez. 3, n. 16471 del 17/02/2010, Giardina, Rv. 246759, nonché ex. pl. Sez. 3, n. 35222 del 11/4/2007, Manfredi e altro, Rv. 237373; Sez. 3, n. 38113 del 3/10/2006, De Giorgi, Rv. 235033; Sez. 4, n. 12577 del 12/1/2005, Ricci, Rv. 231315).

In altra occasione, nel ribadire il concetto, si è anche fornita dettagliata confutazione di alcune posizioni dottrinarie divergenti che avevano prospettato una interpretazione più permissiva delle disposizioni menzionate (Sez. 3, n. 6431 del 12/1/2007, Sicignano ed altri, Rv. 237320).

Tale ultima pronuncia evidenziava, tra l'altro, l'inequivocabile contenuto della Relazione governativa al D.L. n. 269 del 2003, che ha chiarito alcuni dubbi interpretativi e non ha smentito il tenore delle disposizioni successivamente emanate.

Va altresì ricordato quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza (n.150\2009) con la quale dichiarava la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 26, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 42, 81, 117, secondo comma, lettere a), e) ed l) e terzo comma, e 119 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con ordinanza del 21 agosto 2008, riguardo alla condonabilità limitata ai soli "abusi minori" nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico secondo l'interpretazione, criticata dal giudice remittente, data con la sentenza n. 6431\2007 di questa Corte.



La Corte Costituzionale afferma, infatti, seppure incidentalmente che *"...può restare in disparte sia il rilievo per cui l'interpretazione tracciata dalla Corte di cassazione, nelle molteplici sentenze in materia (e non nella sola sentenza considerata), appare del tutto conforme alla lettera della disposizione impugnata, sia l'erronea ricostruzione, da parte del rimettente, della giurisprudenza di questa Corte quanto alla natura dei vincoli preclusivi della sanatoria, atteso che la sentenza n. 54 del 2009 ha chiarito come tali vincoli non debbano necessariamente comportare l'inedificabilità assoluta"*.

4. Questa Corte ha, inoltre, preso anche in considerazione, come ricordato anche nell'ordinanza impugnata, i rapporti, in tema di condono edilizio, tra la disciplina statale e quella della Regione Sicilia, affermando che tali ultime disposizioni non possono essere interpretate in senso confliggente con la normativa statale sul condono edilizio di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326 circa la condonabilità degli interventi in zona vincolata (v. Sez. 3, n. 44957 del 2/7/2019, Errico, Rv. 277264; Sez. 3, n. 7400 del 20/12/2016 (dep. 2017), Loiacono, Rv. 269193; Sez. 3, n. 45977 del 27/10/2011, D'Ippolito, Rv. 251341).

5. La Corte di appello ha, dunque, con argomentazioni perfettamente in linea con la giurisprudenza appena menzionata, correttamente respinto l'istanza del ricorrente, il quale, pur riconoscendo la presenza del vincolo paesaggistico, ne ha completamente ignorato il rilievo quale causa ostativa alla sanatoria dell'intervento abusivo, rivolgendo invece l'attenzione alla disciplina urbanistica di zona ed altri aspetti del tutto inconferenti che i giudici dell'esecuzione hanno giustamente ignorato.

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 23/11/2020

